

---

**OGGETTO:** Deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie n° 19 del 2 ottobre 2025 - Ambito applicativo dell'obbligo di copertura assicurativa dei progettisti e verificatori ai sensi del D.Lgs. n° 36/2023.CIRCOLARE

---

**Circolare n° 11 del 27/10/2025**

	Al Sig.	<b>Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile</b> Ing. Roberto Biondo <a href="mailto:trasportopubblicodimassa@comune.palermo.it">trasportopubblicodimassa@comune.palermo.it</a>
	Al Sig.	<b>Dirigente dell'Ufficio Condono, Sanatorie Edilizie e Abusivismo</b> Ing. Sebastiano Cucuzza <a href="mailto:condonoedilizio@comune.palermo.it">condonoedilizio@comune.palermo.it</a> <a href="mailto:controlloterritorio@comune.palermo.it">controlloterritorio@comune.palermo.it</a>
	Al Sig.	<b>Responsabile dell'Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare- Aree Monumentali e Pedonali</b> Dr. Sandro Follari <a href="mailto:rigenazioneurbana@comune.palermo.it">rigenazioneurbana@comune.palermo.it</a>
	Al Sig.	<b>Dirigente dell'Ufficio del Centro Storico per la Progettazione, Lavori e Riqualificazione di Beni Immobili di Interesse Storico-Monumentale</b> Ing. Tonino Martelli <a href="mailto:cittastorica@comune.palermo.it">cittastorica@comune.palermo.it</a> <a href="mailto:centrostorico.oopp@comune.palermo.it">centrostorico.oopp@comune.palermo.it</a>
e, p.c.:	Al Sig.	<b>Direttore Generale</b> Dr. Eugenio Ceglia <a href="mailto:staff.direzione@comune.palermo.it">staff.direzione@comune.palermo.it</a>
	Al Sig.	<b>Capo Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni</b> Ing. Francesco Trapani <a href="mailto:tecnicainfrastrutture@comune.palermo.it">tecnicainfrastrutture@comune.palermo.it</a>

Con la delibera n. 19 del 2 ottobre 2025, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, è stata chiamata a dirimere un contrasto interpretativo tra le sezioni regionali, in particolare tra la sezione Lombardia (cfr. delibera n. 241/2024) e quelle del Piemonte ed Emilia-Romagna (cfr. rispettivamente delibere n. 89/2023 e n. 109/2024), incentrato sulla seguente questione di diritto: con riferimento alle categorie (progettisti e verificatore) per i quali l'obbligo di copertura assicurativa è previsto dal Codice dei Contratti, è stato chiesto se l'obbligo debba essere inteso in coerenza con l'art. 3, co. 59, della L. n. 244/2007 (divieto di assicurazione amministrativo-contabile), limitata alla copertura di danni a terzi derivante da errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale; ovvero se esso costituisca una deroga al suddetto divieto e quindi consenta di stipulare una polizza assicurativa anche per la copertura dei rischi di danno all'Amministrazione (responsabilità amministrativa).

La Corte esamina preliminarmente il quadro normativo delineato dal Codice dei Contratti ed in particolare:

- l'art. 2 comma 4 secondo il quale le stazioni appaltanti "adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale";
- l'art. 45, comma 7, che dispone "una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata (...) lett. c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale";
- l'art. 5, comma 1, lett. e) n. 10 dell'All. I.7 secondo il quale nel quadro economico dell'opera o del lavoro ed in particolare tra le somme a disposizione della stazione appaltante devono essere previste (...) "le spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice";
- l'art. 37, comma 3 del citato Allegato prevede che "Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell'articolo 43<sup>1</sup>".

Con riferimento specifico agli obblighi di copertura assicurativa dei progettisti interni, i giudici contabili richiamano quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. P della legge delega n. 78/2022 che, in caso di affidamento di incarichi di progettazione a personale interno, prevede la necessaria stipu-

---

<sup>1</sup> Art. 43 "1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica ha le seguenti caratteristiche:

a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo:

1) non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del codice;

2) non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 20 per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;

b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto".

la di polizze assicurative per la copertura di rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni aggiudicatrici.

Pertanto, nel quadro prospettico così rappresentato e che depone chiaramente e trasversalmente per la sussistenza di precisi obblighi di copertura assicurativa per le figure professionali presenti all'interno delle amministrazioni locali, la Corte dei Conti risolve il contrasto interpretativo sostenendo che il Codice dei Contratti introduce, esclusivamente per le attività di progettazione e verifica della progettazione, una deroga al generale divieto di cui all'art. 3, comma 59 della L.n.244/2007, per le motivazioni di seguito esplicitate:

- **il Codice degli Appalti come norma speciale:** le disposizioni del D.Lgs. n° 36/2023 in materia di assicurazioni per progettisti e verificatori (contenute implicitamente nell'art. 2, co. 4, nell'art. 45, co. 7, e nell'Allegato I.7) costituiscono norma speciale sopravvenuta rispetto alla L. 244/2007. L'obbligo di copertura assicurativa per queste figure, pertanto, prevale sul divieto generale;
- **l'interesse diretto dell'Amministrazione:** la deroga si giustifica perché l'amministrazione, assicurando queste figure, non sta tutelando solo l'interesse del dipendente, ma un interesse proprio, diretto ed economico. La *ratio* è duplice:

- **incentivare le professionalità interne:** senza un'adeguata copertura, i tecnici interni potrebbero legittimamente rifiutare incarichi complessi per timore di esporsi a responsabilità (magari anche per colpa lieve, in caso di problemi tecnici di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c.). Ciò costringerebbe la P.A. a esternalizzare sistematicamente questi servizi, con un aggravio di costi.

- **tutelare il Bilancio Pubblico:** l'amministrazione si tutela dal rischio di dover risarcire danni a terzi (per i quali opera il principio di solidarietà passiva con il dipendente) o di subire un danno diretto a causa di un errore professionale del proprio tecnico.

La Sezione delle Autonomie, al contempo, è perentoria nel definire i confini dell'eccezione:

- 1) **i soggetti:** la deroga vale solo per i progettisti e i verificatori interni che svolgono le funzioni tecniche specialistiche previste dall'Allegato I.10 del Codice;
- 2) **l'oggetto:** la polizza può coprire esclusivamente i rischi derivanti dall'esercizio di quelle specifiche attività professionali, sia per danni a terzi (responsabilità extracontrattuale) sia per danni alla stessa P.A. (responsabilità amministrativo-contabile);
- 3) **il grado della colpa:** La copertura opera indipendentemente dal grado di colpa (lieve o grave), ma resta tassativamente escluso il dolo (art. 1900 c.c.).

Qualsiasi polizza che esca da questo perimetro (ad esempio, coprendo la responsabilità amministrativa per funzioni generiche) ricade nel divieto generale della L. 244/2007 ed è, pertanto, nulla.

La deliberazione della Sezione Autonomie rappresenta una svolta per l'attuazione concreta del principio della fiducia, dal momento che consente alle stazioni appaltanti uno strumento giuridicamente solido per valorizzare le proprie risorse tecniche interne, proteggendole da rischi professionali sproporzionati e combattendo attivamente la "paura della firma", secondo quanto previsto dall'art. 2, c.4, del Codice.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a comunicare la presente ai RUP affinché provvedano ad inserire nei quadri economici degli interventi i costi per queste specifiche polizze.

*Distinti saluti*

**Il Capo Area**  
Ing. Marco Ciralli